

REGIONE PIEMONTE
CITTA' DI GIAVENO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI
B.TA PARADISO

LOCALITA' BORGATA SELVAGGIO RIO

CUP F61B23000330004

PROGETTO ESECUTIVO
Art.41 D.Lgs 36/2023

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO

Arch. Mauro Lussiana
Via Pinerolo 5 - 10094 Giaveno (TO)
Tel. 3386006431
P.IVA 08555750010
e-mail: studio.lussiana@libero.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Paolo CALIGARIS
Via U. Scaletta 7 - 10094 Giaveno (TO)
Tel. 011/9326400
e-mail: paolo.caligaris@comune.giaveno.to.it

Data 05/2025

ELABORATO E08

CITTA' DI GIAVENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORNO

CONTRATTO DI APPALTO

Rep. n.

per l'esecuzione di OPERE DI URBANIZZAZIONE A COMPLETAMENTO in Comune di Giaveno località Via Paradiso - Borgata Selvaggio Rio

Codice CUP Codice CIG

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, in Giaveno nella Residenza Municipale in Piazza Giovanni XXIII n.1, avanti me Segretario generale della Città di Giaveno, abilitato alla stipula del presente atto in forza dell'art.97 del T.U.E.L. approvato con .Lgs. 18/08/2000 n.267, sono personalmente comparsi.

1) Il Comune di Giaveno nella persona dell'Arch. Paolo Caligaris nato a Totino (TO) il 26/02/1962 e domiciliato per la carica in GIAVENO, P.zza Papa Giovanni XXIII n°1 (C.F. del Comune 86003330015) non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, autorizzato a stipulare i contratti per le materie di competenza della propria area ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. ed in forza del Decreto del Sindaco n. del il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune suddetto ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. di seguito ente committente

E

2) L'impresa con sede legale in, Partita IVA..... nella persona del Sig. nato a il, nella sua qualità di giusta procura rilasciata in data rep. n. autenticata nella firma dal dott., Notaio in,allegata in originale al presente atto, di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo sotto il profilo tecnico dei lavori di realizzazione opere di urbanizzazione a completamento in località Via Paradiso - Borgata Selvaggio Rio, redatto dall'Architetto Mauro Lussiana di Giaveno, che prevede l'importo complessivo di Euro 247.178,06 di cui Euro 241.178,06 comprensivi di Euro 66.670,05 quale importo della manodopera da valere a base d'asta oltre ad € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che il bando di gara per l'esecuzione delle OPERE DI URBANIZZAZIONE A COMPLETAMENTO in Comune di Giaveno località Via Paradiso - Borgata Selvaggio Rio, è stato pubblicato secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti per l'importo di Euro di cui Euro da valere quale prezzo a base d'asta, oltre ad Euro per oneri della sicurezza ed Euro per importo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;

- che in seguito all'espletamento della gara d'appalto mediante procedura con offerta, avvenuta il giorno l'Impresa di cui sopra è risultata vincitrice e di conseguenza con successivo dell'Ente le è stato aggiudicato l'appalto per l'importo complessivo per lavori di Euro, oltre ad Euro per oneri della sicurezza ed Euro per importo della manodopera oltre all'IVA del 10% pari a complessivi Euro

- che l'impresa ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € sotto forma di cauzione costituita in data, come previsto dall'art. 106 co. 2 del D.lgs. 36/2023 secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53 comma 4 e 117 del Codice mediante fidejussione con polizza n....., emessa da in data ex articolo 106 del D.lgs. 36/2023;

- che con la predetta garanzia fidejussoria il fidejussore, si riterrà obbligato con il contraente, fino all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo, obbligandosi espressamente a versare l'intero importo della garanzia prestata su semplice richiesta della Stazione appaltante;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'ente committente nella persona dell'Arch. Paolo Caligaris, concede all'Impresa affidataria che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione di OPERE DI URBANIZZAZIONE A COMPLETAMENTO in Comune di Giaveno località Via Paradiso - Borgata Selvaggio Rio in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta in data

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- schema di contratto;
- disciplinare di gara;
- verbale di procedura di gara, del, con relativi allegati;
- offerta economica;

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 – Importo del contratto - Modalità di stipulazione - Revisione prezzi

1) Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, ammonta ad Euro, compresi Euro per oneri della sicurezza ed Euro per importo della manodopera oltre all'IVA del 10% pari a complessivi Euro

2) L'importo contrattuale come determinato a seguito dell'offerta dell'affidatario, rimane fisso e invariabile:

3) Il contratto è stipulato a corpo;

3) la revisione dei prezzi potrà essere valutata in conformità all'art. 60 e all'allegato II. bis del codice dei contratti pubblici e secondo le disposizioni previste dagli artt. 23 e 86 del D.Lgs.209/2024.

Articolo 4 – Consegna - Inizio e termine dei lavori

L'ente appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza e in pendenza di perfezionamento del formale contratto di appalto, con comunicazione che verrà spedita tramite lettera o in fac-simile all'aggiudicatario.

Previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori comunicherà con congruo preavviso all'affidatario il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori che avverrà mediante sottoscrizione di apposito verbale, inoltre l'affidatario, qualora necessiti effettuare il tracciamento dei lavori dovrà presentarsi munito di personale idoneo, nonché attrezzature e materiali necessari.

Qualora nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore stesso non si presenti a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.

I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine, l'ente appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Nel caso in cui sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poichè l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto viene stimato in giorni 120 (giorni centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 5 – Esecuzione dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori ai sensi dell'art. 32 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, indipendentemente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma deve riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento.

Articolo 6 – Contabilizzazione dei lavori - Conto finale

1) La valutazione del lavoro viene fatta a corpo secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

2) Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che i contraenti possano invocare alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre ricompresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun compenso pertanto può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3) La contabilizzazione dei lavori a corpo viene fatta applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4) L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, aveva l'obbligo di verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5) Gli oneri per la sicurezza, vengono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara.

6) I documenti contabili, predisposti dal direttore dei lavori, o ispettore di cantiere opportunamente dal medesimo delegato, sono:

- a - il giornale dei lavori
- b - i libretti di misura:
- c - il registro di contabilità:
- d - gli stati di avanzamento lavori;
- e - il conto finale.

Gli stati avanzamento lavori sono trasmessi al RUP, il quale, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, emette il certificato di pagamento all'ente committente per l'emissione del mandato di pagamento.

7) Il conto finale dei lavori, a seguito l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, viene trasmesso al RUP accompagnato da una relazione conclusiva dei lavori eseguiti con relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'affidatario, su richiesta del RUP, entro il termine di 30 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Articolo 7 – Anticipazione - Modalità e Termini di pagamento del corrispettivo

1) Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

2) L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia viene rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali l'assicurazione si riferisce. La garanzia può, altresì, essere rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo

degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.lgs.36/2023 che svolgono attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

3) L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4) Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

5) Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'affidatario dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'affidatario, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP.

5) In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'affidatario in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'affidatario, archivia la comunicazione oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

6) I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a quarantacinque giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento all'ente appaltante, il quale procede al pagamento. L'affidatario emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

7) Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell' art. 1666 del C.C.

8) In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli art. 5 e 6 del D.lgs. 231/2022 in tema di interessi moratori.

9) Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. 82/2005.

Articolo 8 – Variazioni alle opere progettate (Modifica del contratto in corso di esecuzione)

1) Il contratto di appalto, ai sensi dell'art.120 del D.lgs 36/2023, viene modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, in tale caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale

d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'art.124 del codice;
- 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- 4) il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria;
- 5) il valore della modifica è inferiore al 10% per i contratti di servizi e forniture e del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavoro
- 6) le modifiche non sostanziali;

Per quanto nel presente non specificato viene fatto esplicito riferimento all'art. 120 del codice.

Articolo 9 – Risoluzioni contrattuali

1) L'ente appaltante risolve il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modificazioni sostanziali del contratto che richiedono nuova procedura d'appalto ai sensi dell'art.120 del codice
- b) modificazioni dovute alla necessità di eseguire lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera con aumento del prezzo eccedente il 50% sostanziale del contratto,
- c) la modifica del contratto a seguito superamento delle soglie di rilevanza comunitaria;
- d) la modifica del contratto supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavoro;
- e) al ricorrere di una delle clausole di esclusione automatica ai sensi dell'art.94 del codice;
- f) inosservanze conseguenti a grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art.258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

2) L'ente appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti dell'affidatario:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;

3) Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'affidatario il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, l'ente appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4) Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3), l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'ente appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.

5) In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6) Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1), lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 co.2.

7) Alla risoluzione del contratto, l'affidatario provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dall'ente appaltante; in caso del mancato rispetto del termine, l'ente appaltante provvede d'ufficio addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza

comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, l'ente appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'affidatario o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1 per cento del valore del contratto, resta fermo il diritto dell'affidatario di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 10 – Penali e premi di accelerazione

- 1) I contratti di appalto prevedono, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023, penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.
- 2) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
- 3) La penale ammontante all'uno per mille dell'importo contrattuale viene applicata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori.
- 4) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in sede di emissione del conto finale.
- 5) La stazione appaltante, sempre ai sensi dell'art. 126 del codice, può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 11 – Sospensioni e ripresa dei lavori

Si dispone, ai sensi dell'art. 121 del D.lgs 36/2002, la sospensione dei lavori nei seguenti casi:

- 1) Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
- 2) La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
- 3) Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
- 4) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale e il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa con l'indicazione del nuovo termine contrattuale.
- 5) Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'affidatario prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
- 6) Le contestazioni dell'affidatario e in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'affidatario non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
- 7) L'affidatario ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'affidatario per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
- 7) l'affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori

Articolo 12 – Cauzioni e garanzie

- 1) A garanzia dell'esatto adempimento del contratto, l'affidatario presta la garanzia definitiva, ex art. 106 da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53 comma 4 e 117 del

Codice pari al 5% dell'importo contrattuale, per l'importo di Euro
mediante.....

2) La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione della garanzia si effettua e vale sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

3) La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4) L'affidatario costituisce polizza assicurativa n. emessa il in relazione alla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1) L'affidatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2) Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

3) Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca:

IBAN:

Intestatario

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

.....

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente appaltante ed all'ufficio territoriale del Governo della provincia di delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 14 – Domicilio dell'affidatario

1) Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso in, via, obbligandosi di informare, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente.

2) L'affidatario dichiara che nato a il e domiciliato / residente a, via in funzione di, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto.

Articolo 15 – Subappalto

1) Il subappalto viene autorizzato dalla stazione appaltante ed è consentito nei termini dell'art.119 del D.lgs.36/2023.

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

- 2) L'ente appaltante ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto in ragione delle:
- a) specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare,
 - b) necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
- 3) L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'affidatario in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 4) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'affidatario, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.
- 5) Il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art.120 del codice, a pena di nullità non può essere ceduto o affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, oltre la prevalente esecuzione delle lavorazioni in relazione al complesso delle categorie prevalenti.
- 6) L'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'ente appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dal codice e il possesso dei requisiti di legge. L'ente appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art.23 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Articolo 16 – Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 e s.m.i.

Articolo 17 – Modalità e termini di collaudo - Presa in consegna

- 1) A seguito comunicazione da parte dell'affidatario di avvenuta ultimazione lavori, il direttore dei lavori emette il relativo certificato previa constatazione dello stato di consistenza delle opere eseguite in contraddittorio con l'affidatario.
- 2) Il direttore dei lavori trasmette al RUP il certificato di ultimazione lavori il quale rilascia copia conforme all'affidatario.
- 3) Il predetto certificato costituisce titolo per l'applicazione delle eventuali penali in relazione al ritardo nell'esecuzione dei lavori e per l'assegnazioni di un termine per il completamento di opere di piccola entità non incidenti sull'uso e funzionalità delle opere previste nell'appalto.
- 4) Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, tre mesi qualora sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 5) L'atto di collaudo si prefigge di verificare:
 - la regolare esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte e secondo il progetto approvato;
 - quanto risultante dalla contabilità finale nonché la conformità tra quanto previsto in progetto approvato rispetto alle risultanze di fatto;
 - le perizie di variante qualora redatte;
 - le eventuali riserve qualora iscritte sui documenti contabili.
- 6) Durante le operazioni di collaudo l'affidatario, a propria cura e spese, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, e quanto altro ritenuto necessario.
- 7) L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Se l'ente appaltante si avvale di detta facoltà, che viene comunicata all'affidatario per iscritto, lo stesso affidatario non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso. Egli può però richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte dell'ente appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'affidatario o di due testimoni in caso di sua assenza. Se l'ente appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, l'affidatario non può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente contratto.

Articolo 18 – Oneri previdenziali e pagamento lavoratori

L'affidatario deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) tali obblighi vincolano l'affidatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto all'ente appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'ente appaltante;
- d) è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Articolo 19 – Definizione delle Controversie

1) Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, e che non fosse risolta con accordo bonario ai sensi dell'art.210 del D.lgs. 36/2003, sarà competente il foro giudiziale territorialmente competente con esclusione del collegio arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2003.

Articolo 20 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

- 1) L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- 2) L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 36/2003.

Articolo 21 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

1) Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

2) L'imposta di bollo relativa al presente contratto è commisurata ad un corrispettivo massimo contrattuale di Euro al netto dell'IVA ed in base alla tabella contenuta nell'allegato I.4 del D.lgs. 36/2003 è pari a Euro

3) Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 22 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente appaltante:

- capitolato speciale generale d'appalto;
- lettera d'invito;
- verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
- provvedimento di aggiudicazione;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
- relazioni ed elaborati grafici di progetto;
- elenco prezzi unitari;
- piani di sicurezza art.100 D.lgs.81/2008 e s.m.i.
- polizze di garanzia.

Richiesto, ho ricevuto io Segretario Comunale questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, e da me letto ai componenti che. a mio interpello, lo confermano e con me si sottoscrivono alle ore

Occupa di fogli righe intere pagine e fin qui della

In originale firmato

L'appaltante

L'ente appaltante

Il Legale rappresentante

Il Funzionario

.....

.....

Il Segretario Comunale

.....